

Repertorio n.

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

SEDE TERRITORIALE DI PAVIA

DISCIPLINARE

L'anno duemiladieci addì del mese di in Pavia, tra Regione Lombardia, Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, ed il Comune di Cura Carpignano, con sede in Cura Carpignano, Via Roma n. 2, Cod. Fisc. 00489010181, di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza pervenuta in data 05/06/2008 prot. n. AD13.2008.0002836.

Art. 1 – Oggetto della concessione – Pratica n° 4064 – Cod. PV-00688-0.

Oggetto della Concessione è la realizzazione di un ponte stradale in travi tubolari prefabbricate e fondazioni su pali, con campata pari a 25 metri e larghezza 8,5 metri, con superficie complessiva di mq 212,5, di cui mq 127,5 ricadenti su area demaniale, sul fiume Olona in comune di Cura Carpignano – Via De Gasperi, in affiancamento, verso valle, all'esistente ponte in muratura lungo la S.P. n° 71 , come meglio identificato negli elaborati tecnici allegati (*all. 1, 2 e 3*).

Art. 2 – Obblighi generali.

Gli usi per i quali sono concesse le aree demaniali, rappresentate nelle tavole

planimetriche allegate, non può essere diverso da quello sopra descritto; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

L'esecuzione di opere difformi o non autorizzate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente al momento della violazione.

Il Concessionario dovrà ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le eventuali prescrizioni impartite, ai fini del buon regime idraulico, dall'A.I.P.O. – Ufficio Periferico di Pavia.

La realizzazione delle opere è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del Concessionario, di tutti gli atti autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia ambientale, urbanistica, edilizia.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi eseguendo, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali operazioni che gli organi competenti riterranno di ordinare a salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità e del decoro dell'ambiente; in particolare il concessionario dovrà prontamente rimuovere tutti gli ostacoli al buon deflusso delle acque che dovessero crearsi in dipendenza del manufatto di che trattasi, rispondendo di eventuali danni a proprietà pubbliche e private derivanti dall'inosservanza di quanto prescritto.

Nessun contributo o compenso potrà essere richiesto alla Regione Lombardia dal Concessionario per eventuali danni che dovessero subire le opere in conseguenza delle dinamiche idrauliche del fiume Olona.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Lombardia il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

Art. 3 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata.

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di *anni 19 (diciannove)* successivi e continui a far tempo dalla data del decreto di concessione, da emettersi a cura del concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone di concessione e cauzione a garanzia.

Il canone annuo di concessione, per l'anno 2010, per l'occupazione delle aree demaniali di cui trattasi è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C (*codice canone A.11.2.1*) della d.g.r. 1 Agosto 2003, n. VII/13950, in € 74,74 (Euro settantaquattro/74), in virtù della riduzione prevista dalla D.G.R. n° 8743 del 12/04/2002 per opere di pubblica utilità realizzate da Enti Pubblici, più l'imposta Regionale, pari al 100% del canone, di € 74,74 (Euro settantaquattro/74), per un totale di € 149,48 (*Euro centoquarantanove/48*).

Il canone :

- deve essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di

Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

- può subire variazioni a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative;

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 29 giugno 2009, n. 10 – art. 6 comma 3).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 250,00 (L.R. 29 giugno 2009, n. 10 – art. 6 comma 9).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla

concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo decreto di concessione.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù. Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 10 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Cura Carpignano.

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO	IL CONCEDENTE
.....	Maria Maggi
..... Comune di Cura Carpignano	Dirigente Sede Territoriale di Pavia

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9.

IL CONCESSIONARIO	IL CONCEDENTE
.....	Maria Maggi
..... Comune di Cura Carpignano	Dirigente Sede Territoriale di Pavia

